



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Crotone

Nr. 1109 prot.

Crotone, 26.06.2025

OGGETTO: Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Finalità del documento

Il progetto organizzativo dell'Ufficio attualmente vigente già prevede i criteri d'impiego dei VV.PP.OO., all'interno dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, funzionali all'attività della Procura, in conformità ai criteri di efficienza, trasparenza, sostenibilità organizzativa e tutela della funzione, definendo già **il programma di lavoro di cui alla legge 15 aprile '25 n. 51.**

Il presente provvedimento, pertanto, non modifica il progetto organizzativo con riferimento ai predetti criteri d'impiego, ai carichi di lavoro o alle disposizioni sull'assegnazione delle attività ai magistrati onorari in servizio, essendo deputato esclusivamente al riepilogo della regolamentazione dell'impegno orario dei VV.PP.OO. in servizio presso la Procura della Repubblica di Crotone e servente esclusivamente quanto all'indicazione del contenuto minimo del programma, secondo le indicazioni della **delibera del 21 maggio 2025 del CSM** **frattanto intervenuta sul punto.**

Riepilogo delle recenti disposizioni normative

In data 1° maggio 2025 è entrata in vigore legge 15 aprile 2025, n. 51, recante modifiche *alla disciplina della magistratura onoraria*, pubblicata su G.U. n. 89 del 16 aprile 2023, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, relativo alla *riforma organica della magistratura onoraria*. Normativa che disciplina le modalità di impiego dei magistrati onorari, le cause di incompatibilità, le valutazioni di rendimento e gli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

In particolare, ai fini che qui più rilevano, nel D.lgs. 116/2017 viene introdotto l'art. 29 bis che disciplina *l'impegno complessivo dei magistrati onorari confermati, nei termini di seguito indicati:*

1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del

*programma lavorativo di cui al primo periodo, la **durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.***

*2. I magistrati onorari **che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6,** assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la **durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana,** in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.*

L'art. 30 del D.lgs. 116/2017, poi, disciplina le "Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati", per il profilo relativo ai VV. PP. OO. è stato modificato nel senso che "8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, **anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare**".

Le delibere del CSM

Occorre osservare che la normativa primaria non prevede disposizioni di dettaglio circa l'impiego dei magistrati onorari presso gli uffici di Procura.

In proposito, tuttavia, vi è stato un duplice intervento ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura:

- a) dapprima con delibera del 5 luglio 2023, con la quale era stata adottata la "Risoluzione sulla disciplina dell'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116";
- b) più nello specifico, dopo l'emanazione della legge 15 aprile 2025, n. 51, con la **delibera del 21 maggio 2025**, avente ad oggetto la "Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed adozione della disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 2025, n. 51 concernente: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria".

La normativa in precedenza richiamata, dunque, fissa la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, predeterminata e non derogabile:

- I) in **36 ore** per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017 (cd. **regime di esclusività**, che implica il divieto di svolgimento di ulteriori attività lavorative e professionali);
- II) in **16 ore** per quelli che non abbiano effettuato la predetta opzione (cd. **non esclusivisti**, che potranno continuare a svolgere ulteriori attività lavorative e professionali);
- III) senza distinzione tra quelle da svolgere necessariamente in ufficio (ad esempio perché connesse alla celebrazione di udienze fissate "in presenza") e quelle che ben possono essere svolte in luoghi diversi (quali, ad esempio, quelle di redazione dei provvedimenti o di formazione a distanza);

prevedendo – appunto – che i dirigenti degli uffici definiscano, “*in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura*”, il programma lavorativo al cui rispetto i magistrati onorari confermati sono tenuti, nei limiti, non valicabili, del predetto orario.

Il legislatore ha anche precisato che il predetto orario massimo di lavoro settimanale deve tenere conto, sostanzialmente, di tutti gli impegni connessi all’esercizio della funzione giudiziaria onoraria: l’art. 29-*bis* d.lgs. 116 del 2027 statuisce, infatti, che il programma lavorativo che i magistrati onorari dovranno rispettare dovrà essere definito tenendo conto della necessità che, nell’orario complessivo, siano comprese sia le attività da svolgere in udienza che quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all’articolo 22 del d.lgs. 116 del 2017.

Da quanto sopra detto discende, per come precisato nell’ultima delibera del CSM in precedenza richiamata, una duplice esigenza:

- a) da un lato, che **l’orario massimo di lavoro settimanale sia rispettato**, sia “*nel senso che all’interno di esso sia effettivamente svolta attività lavorativa sia nel senso che i programmi di lavoro prevedano impegni in concreto compatibili, per quantità e qualità, con il predetto orario*”;
- b) dall’altro, che “***l’orario massimo non diventi parametro esclusivo di riferimento dell’attività dei magistrati onorari confermati, dovendosi piuttosto assicurare che, nell’ambito del tetto orario predeterminato per legge, venga espletata un’attività giudiziaria funzionale a una adeguata gestione delle sopravvenienze e, per quanto possibile, alla riduzione dell’arretrato***”.

Nella delibera dell’organo di autogoverno della magistratura, peraltro, si prende atto del fatto che, non essendo possibile stabilire in astratto e per ogni ufficio – in considerazione della diversità di funzioni (giudicanti e requirenti), delle peculiarità dei contesti territoriali, del numero di procedimenti pendenti presso ogni ufficio e del numero, variabile, di magistrati onorari assegnati – una **ripartizione predeterminata dell’impegno in udienza e fuori udienza** del singolo magistrato onorario, tale individuazione deve essere, in concreto, **affidata ai dirigenti degli uffici, che potranno tenere conto delle peculiarità della specifica realtà giudiziaria e delle funzioni in concreto svolte dai magistrati onorari** (compito, peraltro, già assegnato ai dirigenti degli uffici dalla stessa previsione legislativa, in conformità alle “*indicazioni*” del Consiglio superiore).

Vice Procuratore onorario	CAMPANA Patrizia	Uff. Collaborazione Procuratore
	MARULLO Aldo Francesco	Idem
	MALENA Antonio	Idem
	MIGLIACCIO Alessandro	Idem
	SCHIPANI Carmela	Idem
	STRADA Amalia	Idem

La precisazione quanto al contenuto minimo del programma di lavoro

Preliminarmente occorre dare atto del fatto che il presente provvedimento viene redatto con **metodo partecipato**, essendosi tenuta, allo scopo, in data 17.06.2025, idonea **riunione** dell’ufficio con la partecipazione dei VV.PP.OO, nel corso della quale lo scrivente, dopo aver riepilogato la nuova disciplina e i dati sui carichi di lavoro dei

magistrati onorari, ha formulato la proposta di programma lavorativo in modo da fissare il “*minimo esigibile*” dai magistrati onorari confermati, acquisendo i suggerimenti e le osservazioni di tutti i presenti.

Occorre rilevare, a questo proposito, che il c.d. “*minimo esigibile*” deve avere natura **necessariamente flessibile** in considerazione del **variare** dei carichi di lavoro, soprattutto con riferimento al **numero delle udienze**, tenuto conto delle note **peculiarità degli uffici giudiziari di Crotone**, caratterizzati dall’esiguo numero di magistrati rispetto ai carichi di lavoro, dalle ricorrenti scoperture dell’organico dovute al continuo *turn over* dei magistrati togati (sia giudicanti che requiranti), che in alcuni casi determina, anche per i giudici monocratici (togati) – spesso applicati in complessi processi di criminalità organizzata – l’esonero dalla trattazione delle udienze monocratiche in cui vengono impiegati i VV.PP.OO., con riduzione delle stesse.

La pianta organica della Procura della Repubblica di Crotone è composta da 6 magistrati togati (5 Sostituti Procuratori e il Procuratore) e da **7 Vice Procuratori Onorari, con una copertura di un posto nell’organico dei VPO** (che, allo stato, conta sei unità).

Presso questa Procura sono attualmente in servizio, infatti, i seguenti VVPPOO, **tutti del contingente ad esaurimento, di cui 2 con opzione di non esclusività e 4 con opzione di esclusività**, e precisamente:

CAMPANA Patrizia	opzione di esclusività
MARULLO Aldo Francesco	opzione di esclusività
MALENA Antonio	opzione di esclusività
MIGLIACCIO Alessandro	opzione di non esclusività
SCHIPANI Carmela	opzione di esclusività
STRADA Amalia	opzione di non esclusività

I predetti VV.PP.OO. sono abbinati all’Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore secondo le disposizioni di attuazione del progetto organizzativo.

Regolamentazione dell’attività e programma di lavoro

Sulla base delle premesse che precedono si richiamano i criteri organizzativi e le modalità di impiego di cui al vigente progetto organizzativo.

Si evidenzia che detto impegno debba essere:

- definito assicurando che lo stesso sia compatibile con l’orario massimo di lavoro settimanale di 36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività di cui all’art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017, e con l’orario massimo di lavoro settimanale di 16 ore per i magistrati onorari confermati che non abbiano effettuato la predetta opzione;
- disciplinato in modo da consentire ai magistrati cc.dd. non esclusivisti “*il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali*”;

- equamente proporzionato (in misura che si approssimi, per i non esclusivisti, nei termini di circa il 50%) rispetto a quello esigibile dai magistrati cc.dd. esclusivisti (avuto riguardo alle non elevate differenze retributive esistenti tra le due categorie: sicché risulterebbe incongruo richiedere agli uni un impegno lavorativo significativamente meno intenso rispetto agli altri).

Ai fini della quantificazione dell'impegno occorre tener conto, ovviamente, della natura delle funzioni svolte dai magistrati onorari, nonché degli ulteriori dati – invero, come detto, variabili – quali l'ammontare delle pendenze dell'ufficio (in particolare di fascicoli a mod. 21 bis, ma anche mod. 21 e mod. 44), il numero delle udienze del Tribunale monocratico e del Giudice di Pace, nonché la percentuale di copertura degli organici (dei magistrati, giudicanti e requiranti, togati e onorari).

In questa sede è pertanto necessario avere riguardo alla tipologia di funzioni svolte dai VV.PP.OO., la cui attività si estrinseca istituzionalmente non solo nel corso delle udienze, ma anche attraverso i compiti di cui all'art. 16 D. Lgs. 116/17, che presuppongono prevalentemente la presenza in ufficio per la consultazione dei fascicoli e il confronto con i magistrati togati.

Sulla scorta delle previsioni del progetto organizzativo i VV.PP.OO. possono, come osservato in precedenza, svolgere funzioni anche per la trattazione dei procedimenti in fase di indagini, coadiuvando il Procuratore secondo le sue indicazioni, esaminando e studiando i fascicoli e predisponendo le minute dei provvedimenti redatti in ambito Ufficio UDAS come da indicazioni del progetto organizzativo; potendo, altresì, compiere anche attività diretta all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale.

Occorre evidenziare che, allo stato, non vi sono presso l'Ufficio VV.PP.OO. gravati da impegni istituzionali (quali, ad esempio, quelli di componente della sezione autonoma del Consiglio giudiziario o di formatore decentrato); circostanza che avrebbe determinato l'esigenza di ridurre proporzionalmente il "*minimo esigibile*" agli stessi richiesto (in considerazione del tempo necessario per adempiere a tali compiti).

Valutati, complessivamente, i parametri di riferimento sopra considerati, si stima congruo **quantificare il carico di lavoro *minimo esigibile*:**

A) per i VV.PP.OO. cc.dd. "esclusivisti" in **5/6 impegni settimanali, a seconda della complessità**, tra attività di udienza (anche tenuto conto dei turni per la celebrazione degli eventuali giudizi direttissimi, ove ulteriori rispetto alle udienze ordinarie) e attività fuori udienza, di cui:

1) 2/3 udienze settimanali;

2) almeno 3/4 attività ulteriori (ossia le eventuali definizioni dei procedimenti) da svolgere fuori udienza. Con specifico riferimento all'attività di predisposizione dei provvedimenti definitivi ex artt. 16 e 17 DL.vo 116/2017, in osservanza del criterio c.d. temperato sopra enunciato, ed avuto riguardo al monte orario settimanale considerato per ogni vpo (esclusivista e non), nel progetto organizzativo si è stabilito e si è considerato congruo quanto segue: per la redazione di provvedimenti definitivi (richieste di archiviazione, richieste di decreto penale, decreto di citazione diretta, richieste di rinvio a giudizio) di n. 6 procedimenti iscritti a mod. 21, il tempo adeguato stimato è di 5 ore (nell'attività di cui sopra è compresa, laddove richiesta, la redazione della relativa lista testi); per la redazione di provvedimenti definitivi (richieste di archiviazione, decreto di citazione diretta) di n. 12

procedimenti iscritti a mod. 21 Bis, il tempo adeguato stimato è di 5 ore (nell'attività di cui sopra è compresa, laddove richiesta, la redazione della relativa lista testi); per la redazione di richieste di archiviazione di procedimenti iscritti a mod. 44 (compresi i mod. 44 - Giudice di Pace), il tempo adeguato stimato è di 5 ore per n. 20 procedimenti; per la redazione di eventuali deleghe di indagini nell'ambito di 20 procedimenti iscritti a mod. 21 o mod. 21 Bis, il tempo adeguato stimato è di 5 ore; per la redazione di avvisi ex art. 415 bis c.p.p. nell'ambito di n. 10 procedimenti iscritti a Mod. 21, per cui il tempo adeguato stimato è di 5 ore.

In tal senso il carico minimo esigibile atteso è l'espletamento, oltre la attività di udienza, di nn. 3/4 attività ulteriori intendendosi, per 1 (una) attività, l'espletamento di n. 5 ore e la definizione, a scelta del VPO, dei provvedimenti di cui al criterio temperato sopra enunciato, agganciati, per tipologia, al numero di 5 ore lavorate.

Ovviamente resta inteso che il numero delle attività fuori udienza è necessariamente variabile e sarà maggiore o minore a seconda del numero delle udienze, in modo da raggiungere e non superare il limite delle 36 ore settimanali;

B) per i VV.PP.OO. cc.dd. **"non esclusivisti" in 2/3 impegni settimanali, a seconda della complessità**, tra attività di udienza (anche tenuto conto dei turni per la celebrazione degli eventuali giudizi direttissimi, ove ulteriori rispetto alle udienze ordinarie) e attività fuori udienza, di cui:

1) 1/2 udienze settimanali;

2) almeno 1/2 attività ulteriori (ossia le eventuali definizioni dei procedimenti come sopra declinate) da svolgere fuori udienza;

in cui il numero delle attività fuori udienza è necessariamente variabile e sarà maggiore o minore a seconda del numero delle udienze, in modo da raggiungere e non superare il limite delle 16 ore settimanali.

I predetti impegni dovranno concretizzarsi, dunque, in relazione alle esigenze dell'Ufficio e tenuto conto dei calendari (anche di udienza) periodicamente aggiornati, in attività sia ex art. 16 che ex art. 17 del D.Lgs. 116/17.

Con la precisazione, pertanto, che per l'attività di udienza (comprese quelle civili, nei casi consentiti dalla legge) si considerano, ai fini del computo massimo settimanale, le ore inerenti a tutta la durata della stessa, gli incombenti di preparazione e l'attività post udienza come da progetto organizzativo.

Con riferimento all'attività svolta **fuori udienza**, deve rilevarsi che la stessa dovrà svolgersi **per il tempo residuo** rispetto a quello impiegato per le udienze, con possibilità di prestare un impegno giornaliero variabile, nel rispetto del principio di verificabilità della durata come da progetto organizzativo già adottato dall'Ufficio.

Le attività diverse da quelle di udienza, quindi – vista la disponibilità di locali idonei ad ospitare contemporaneamente tutti i VV.PP.OO. in servizio – dovrà essere svolta in ufficio.

La partecipazione dei VV.PP.OO. alle udienze avviene su delega ed è calendarizzata dal Procuratore della Repubblica, assicurando il principio dell'equa distribuzione delle udienze sia in termini numerici che di gravosità delle udienze stesse.

Il numero delle udienze cui, nell'ambito degli impegni sopra quantificati, i singoli VV.PP.OO. saranno assegnati, verrà indicato con appositi calendari e in forza di separati provvedimenti, periodicamente aggiornati in ragione delle variabili esigenze dell'Ufficio.

Con la predisposizione dei citati calendari di udienza verrà garantito il turno quotidiano per la partecipazione alle udienze di convalida di arresto e di giudizio direttissimo, per il caso in cui non vi fosse udienza monocratica già calendarizzata e/o qualora tale udienza fosse trattata da giudice diverso rispetto a quello che tiene udienza ordinaria in quella giornata (per la quale è già previsto il turno del VPO da calendario).

Per i magistrati cc.dd. "non esclusivisti", gli impegni saranno previamente concordati con l'Ufficio, con modalità tali (ad esempio anche nella giornata di sabato, in considerazione del supporto per le udienze di convalida di arresto e conseguente giudizio direttissimo) da consentire anche l'espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

È evidente, trattandosi di *minimo esigibile*, che il **V.P.O. confermato potrà essere delegato a partecipare a udienze ulteriori e definire un numero superiore di procedimenti rispetto a quanto indicato nel presente programma di lavoro**, ove ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro (per come osservato anche nella delibera del CSM del 21 maggio 2025, in precedenza richiamata).

Il Procuratore della Repubblica adotterà ogni provvedimento organizzativo necessario a garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro, alla luce del contenuto del presente programma lavorativo, assicurando, in particolare, una ripartizione in concreto degli impegni di udienza e degli affari, che tenga conto del numero complessivo di magistrati onorari effettivamente in servizio, della opzione esercitata da quelli confermati e della necessità di assicurare il rispetto dei termini per le indagini.

Si precisa, infine, che il diritto al **buono pasto** giornaliero sarà maturato dal V.P.O. solo a fronte della presenza continuativa, in udienza o in ufficio, per il numero di ore previsto dalla relativa disciplina.

Verifica del rispetto programma di lavoro.

Si ricorda che il Procuratore della Repubblica, attraverso l'Ufficio UDAS, verificherà che ciascun V.P.O. abbia rispettato quanto previsto nel presente programma di lavoro, con cadenza che si stabilisce trimestrale.

Ogni magistrato onorario ha l'onere di produrre alla segreteria del personale e precisamente alla dott.ssa Malena, **entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo**, una dichiarazione con la quale attesta, in relazione al mese precedente e **per ciascuna settimana**, di avere svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale, che dovrà comunque esser espletato tutto (salvo comprovate eccezioni e/o impedimenti). In detta relazione dovranno essere specificate, per ciascuna settimana, le singole attività svolte e la durata dell'impegno giornaliero.

Essendo variabile l'impegno orario per ciascuna attività, nei rari ed eccezionali casi in cui, soprattutto con riferimento alle udienze e alla relativa durata, non preventivabile, si dovesse verificare **lo sforamento del tetto orario** (di 36 o 16 ore) per assicurare il completamento dell'attività (conclusione dell'udienza), sarà possibile compensare il maggiore impegno orario nella settimana immediatamente successiva.

Il VPO, dunque, nell'autocertificazione, dovrà rimettere alla segreteria attestazione del fatto che l'orario di lavoro per ciascuna delle settimane del mese precedente non è stato superiore a quello massimo previsto; ove, in via eccezionale e per ragioni imprevedibili, l'orario settimanale dovesse superare la durata massima prevista, il VPO si asterrà dal lavoro dell'attività fuori udienza nella settimana successiva fino a concorrenza del maggiore orario prestato. Di tutto ciò si dovrà dare atto nelle autocertificazioni mensili, indicando le ragioni dello sfioramento.

Lo svolgimento degli impegni sarà attestato, per quanto riguarda la durata per la partecipazione alle udienze, dai relativi verbali e/o da attestazioni di cancelleria.

Per le attività preparatorie ed eventualmente conseguenti all'udienza, da computare nell'orario massimo di lavoro settimanale, il VPO dovrà rimettere all'Ufficio (segreteria), con allegazione dello statino di udienza, una autocertificazione – in ossequio al principio di **autoresponsabilità** – attestante l'impegno orario relativo alla preparazione dell'udienza e alla eventuale attività conseguente.

Nella autocertificazione mensile, il VPO rappresenterà le eventuali **circostanze che gli hanno impedito di rispettare il programma lavorativo** nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto (ad esempio per malattia o per la complessità dell'attività di udienza e dei provvedimenti da redigere).

Nel caso di gravi e ingiustificate inosservanze del programma lavorativo, il Procuratore della Repubblica procederà ai sensi dell'art 30-sexies D.Lgs. 116 del 2017. A tal fine, prima di procedere, richiederà al magistrato onorario la documentazione comprovante l'esistenza di eventuali impedimenti.

Ove il VPO, nei limiti dell'orario massimo settimanale, abbia partecipato a un numero di udienze o definito un numero di procedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, il Procuratore della Repubblica ne darà atto nel rapporto di cui all'art. 30-*quinquies*, comma 2, letto a), D.Lgs. 116 del 2017.

Partecipazione alle riunioni e all'attività di formazione.

Il Procuratore della Repubblica organizza, almeno con cadenza trimestrale, una riunione alla quale sono chiamati a partecipare tutti i Vice Procuratori Onorari, per la verifica e l'esame dell'andamento delle attività, l'adozione delle soluzioni organizzative utili a superare eventuali criticità, nonché per la discussione delle questioni giuridiche più rilevanti, agevolando lo scambio di esperienze e prassi virtuose.

Ogni riunione sarà preceduta dalla preventiva condivisione di un ordine del giorno (redatto anche sulla scorta di eventuali segnalazioni dei VV.PP.OO.).

La partecipazione alle riunioni e alle iniziative di formazione è obbligatoria e la mancata partecipazione senza giustificato motivo è apprezzata negativamente nelle valutazioni previste dalla legge.

L'impegno orario per l'attività di partecipazione alle riunioni periodiche, così come quello per la partecipazione all'attività di formazione concorre alla definizione della durata massima dell'orario di lavoro settimanale per la settimana in cui si svolge la riunione e l'attività di formazione, per cui delle stesse si dovrà dare atto nelle autocertificazioni mensili.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Vice Procuratori Onorari, ai Sostituti Procuratori, ai Direttori e ai responsabili delle Segreterie dei Magistrati.

Se ne dispone la comunicazione, inoltre, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro, al Consiglio Superiore della Magistratura e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale di Crotone e al Presidente del COA di Crotone.

Si dispone il deposito di copia del provvedimento in Segreteria e per la pubblicazione nel sito web istituzionale.

Il Procuratore della Repubblica

Domenico Guarascio



